



Federazione Regionale dei
Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Puglia

Bari, 30 novembre 2016
Prot.: Reg/Urb/2/2517

Preg. mo Ministro dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo
On.le Dario Franceschini
Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Preg. mo Presidente del Consiglio
della Regione Puglia
Dott. Mario Loizzo
Via Capruzzi, 212
70100 Bari

Preg. mo Presidente della Giunta
della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano
Lungomare Nazario Sauro
70121 Bari

Preg.mo Assessore Regionale
alla Qualità del Territorio
Arch. Anna Maria Curcuruto
Via Gentile, 52
7026 Bari

Preg.mo Presidente Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
Arch. Giuseppe Cappochin
Via Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma

Preg.mo Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Ing. Armando Zambrano
Via IV Novembre, 114
00187 Roma

Preg.mo Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi
Dott. Francesco Peduto
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma

Preg.mo Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Dott. Andrea Sisti
Via Po, 22
00198 Roma

Preg.mo Presidente Ordine Nazionale dei Biologi
Dott. Ermanno Calcatelli
Via Icilio, 7
00153 Roma

Oggetto: Commissioni locali per il Paesaggio nei Comuni della Regione Puglia e relativa composizione alla luce delle modifiche ed integrazioni introdotte dalla L. R. 26.10.2016, n.28. **Segnalazione urgente.**

Preg.mi,
con la presente ci permettiamo di sottoporre alla Vostra attenzione i notevoli profili di criticità, relativi alla vicenda in oggetto, venuti a determinarsi in Puglia a seguito delle modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 20 del 2009 introdotte



Federazione Regionale dei
Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Puglia

dalla L.R. 26.10.2016, n.28, con specifico riferimento alle Commissioni Locali per il Paesaggio.

Si rammenta che le Commissioni locali sono state istituite con l'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004; il secondo comma di tale disposizione prevede espressamente che *"Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"*.

In attuazione della norma statale, la Regione Puglia aveva adottato la L.R. 15.10.2009, n. 20; in particolare, nella sua versione originale, l'art. 8 prevedeva: *"1. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale 3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto. [...]"*.

Successivamente all'emanazione di tale normativa, con l'intento di chiarire e specificare i requisiti richiesti per i componenti delle predette Commissioni, la Deliberazione di Giunta regionale 24.11.2009, n. 2273 ha precisato (all'art. 2 dell'Allegato A) che i componenti di ciascuna commissione debbono rappresentare la pluralità delle competenze indicate dall'art. 8 L.R. n. 20/2009, *"Considerato che la valutazione di compatibilità e conformità paesaggistica degli interventi richiesta dal Codice rende necessarie competenze **interdisciplinari** in ragione della accezione ampia della nozione di paesaggio dallo stesso Codice assunta, (...) il comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009 prevede che i componenti di ciascuna commissione devono rappresentare le pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale), alle discipline storico artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio), alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia), biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia) agrarie e forestali."*

La L.R. Puglia n. 19/2015 aveva successivamente modificato l'art. 8 della L.R. n. 20/2009 disponendo invece che: *"... 2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale"*.

Da ultimo la L.R. Puglia n. 28/2016, con l'art. 2, ha nuovamente modificato l'art. 8 della L.R. n. 20/2009 come segue: *"2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre **DEVE includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'ente delegato.**"*

Così ricostruito il quadro normativo inerente la vicenda in oggetto, gli scriventi Ordini e Federazioni professionali regionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei biologi e dei dottori agronomi e dottori forestali si vedono chiamati ad esprimere il proprio forte dissenso rispetto alle modifiche introdotte dalla richiamata L.R. n. 28/2016, infatti, si rivelano del tutto illegittime sotto molteplici profili, oltre che gravemente lesive della professionalità degli iscritti.



Federazione Regionale dei
Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Puglia

Anzitutto, si esprime la più viva contrarietà rispetto all'**inclusione obbligatoria**, operata dalla L.R. n. 28/2016, nell'ipotesi (art. 8 comma 2) in cui la commissione sia composta da un numero di membri superiore a quello minimo di tre, di una "*figura professionale priva di titolo universitario*" tra i componenti la Commissione stessa.

La nuova legge regionale va ben oltre quanto illegittimamente riportato nella L.R. 19/2015 (**può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario**) obbligando l'inclusione del tecnico non laureato (**deve includere una figura professionale priva di titolo universitario**).

Ciò non è conforme al dettato di cui all'art. 148 co. 2 del citato Codice dei Beni culturali, a norma del quale si richiede per i componenti la Commissione una "*particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio*" e quindi esorbita dalle competenze legislative regionali in subiecta materia.

Fermo restando il rispetto per la professionalità di ciascuno, infatti, la novella sembra non tenere in debita considerazione la circostanza per cui le attività attribuite alla Commissione locale si connotano per una elevata complessità, tale da presupporre una notevole competenza dei componenti e **tale da rendere (quantomeno!) irragionevole l'inserimento di figure professionali prive di titolo di studio universitario.**

In relazione a ciò, si ricorda che la DGR del 2009, nella premessa, evidenziava come fosse attribuito alle Commissioni locali per il Paesaggio "*un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime, dando un forte peso alle competenze che tale organo deve possedere ai fini di una corretta valutazione degli interventi in materia di Paesaggio.*

La delicatezza e l'importanza del ruolo della commissione si evincono soprattutto al successivo nell'art. 2 dell'Allegato A, commi 1 e 2, che recitano:

*"I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello unico per l'edilizia, che siano in possesso di **diploma di universitario** attinente ad una delle materie indicate dalla legge. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.*

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio."

Si rafforza, pertanto, la necessità di reperire all'interno delle commissioni figure altamente professionali con titolo universitario (requisito minimo) supportato da ulteriori esperienze professionali e formative che danno conto degli elevati profili richiesti ai componenti delle commissioni.

D'altro canto, a dispetto della possibilità di inclusione di figure non laureate, da ultimo introdotta, è da segnalare che anche le CLP formate da 5 componenti (numero massimo previsto dalla LR) nella valutazione di interventi complessi che abbracciano la più vasta accezione del Paesaggio, hanno talvolta difficoltà ad esprimere pareri esaustivi per mancanza di una o più competenze esplicitate nella più volte circolare n. 2273 del 24.11.2009. Oltretutto, la necessità di inserire la figura dell'**archeologo** in quelle commissioni che operano su comuni con aree sottoposte a vincolo archeologico (previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 "Disposizioni in materia di beni culturali") riduce ancora di più la possibilità d'inserimento di professionalità dotate delle competenze indicate nella DGR del 2009. A rafforzare l'elevata professionalità delle competenze in capo alle CLP è l'inserimento di un ulteriore membro esperto in VAS che si rende necessario in applicazione della L.R. n° 4 del 12.02.2014 che ha apportato modifiche alla L.R. n° 44 del 14/12/2012, che disciplina la Valutazione Ambientale Strategica. Di fatto tale legge ha disposto la delega ai Comuni dell'esercizio della competenza per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della legge 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi.

Tale inclusione, dunque, si manifesta tanto illegittima – essendo adottata in contrasto con la normativa vigente in tema di attribuzioni e competenze professionali (DPR n. 328/2001), quanto illogica ed inopportuna.

Infine, ma non meno importante, è la riduzione a venti giorni del tempo che la CLP ha per esprimere il parere non vincolante. Pur non essendo chiaro da quando decorrono i venti giorni (si considera il giorno in cui viene trasmessa la pratica alla CLP), tale termine perentorio appare del tutto ingiustificato, visto e considerato che



Federazione Regionale dei
Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Puglia

l'amministrazione competente, entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto (art. 146, co. 7 del Codice), il Soprintendente esprime il parere entro quarantacinque giorni (art. 146, comma 5 del Codice), mentre il Servizio Foreste della Regione Puglia, ai sensi del regolamento Regionale n. 9 dell'11 marzo 2015, recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" impiega centoventi giorni per attività agricole e silvo-pastorali, quarantacinque giorni per comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali, centoventi giorni per l'esercizio di attività edilizia, quarantacinque giorni per comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per tutti motivi dianzi esposti, dunque, si invita la Regione Puglia a voler considerare l'opportunità di intervenire nuovamente sul testo normativo, modificandolo nel senso che precede.

Nel farlo, si confida nella consueta sensibilità in ordine alle problematiche concernenti la tutela ed il rispetto delle norme poste a presidio del territorio e del paesaggio.

La presente viene trasmessa altresì al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le valutazioni di propria competenza, ivi inclusa l'opportunità di investire della questione il Consiglio dei Ministri, al fine dell'impugnazione della legge in questione innanzi alla Corte Costituzionale.

Si invitano i Consigli Nazionali ad assumere le iniziative che riterranno opportune per sostenere presso il governo l'impugnazione della legge in questione innanzi alla Corte Costituzionale

Ordine dei Geologi della Puglia
Dott. Salvatore Valletta

Federazione Regionale degli Ordini degli
Architetti PPC della Puglia
Arch. Gaetano Centra

Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Puglia
Ing. Antonio Colaianni

Delegazione Puglia
Ordine Nazionale dei Biologi
Dott.ssa Maria Campanile

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali della Puglia
Dott. Luigi Miele